

**ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA**

**AD ORDINAMENTO CIVILE**

**E SCHEMA DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA**

**AD ORDINAMENTO MILITARE**

**1° BIENNIO ECONOMICO 2002-2003**

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 Suppl. Ord. del 31/07/2002)  
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

### Art. 3. Nuovi stipendi

1 . Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro .....	30,20
livello VI	Euro .....	32,10
livello VI-bis	Euro .....	33,60
livello VII	Euro .....	35,10
livello VII-bis	Euro .....	36,70
livello VIII	Euro .....	38,40
livello IX	Euro .....	42,20

2 . Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V	Euro .....	18,90
livello VI	Euro .....	20,00
livello VI-bis	Euro .....	21,00
livello VII	Euro .....	21,90
livello VII-bis	Euro .....	22,90
livello VIII	Euro .....	24,00
livello IX	Euro .....	26,30

3 . I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro .....	8.776,30
livello VI	Euro .....	9.676,00
livello VI-bis	Euro .....	10.379,40
livello VII	Euro .....	11.082,80
livello VII-bis	Euro .....	11.860,90
livello VIII	Euro .....	12.643,20
livello IX	Euro .....	14.437,60

4 . Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

### Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

1 . Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed

assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

**2 .** I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

**3 .** La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

**4 .** Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

<b>Livello</b>		<b>Feriale</b>	<b>Festiva o notturna</b>	<b>Notturna festiva</b>
livello V	Euro .....	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro .....	10,26	11,60	13,39
livello VI- bis	Euro .....	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro .....	11,21	12,67	14,62
livello VII- bis	Euro .....	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro .....	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro .....	13,48	15,24	17,58

